



NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 30.07.2026

REGOLAMENTO TARI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO 1 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Art. 2 – Presupposto di applicazione del Tributo

Art. 3 – Soggetto passivo del Tributo

TITOLO 2 – DICHIARAZIONE

Art. 4 – Obbligo di dichiarazione

Art. 5 – Inadempimento dell'obbligo di dichiarazione

Art. 6 – Individuazione delle utenze domestiche e non domestiche

Art. 7 – Contenuto delle dichiarazioni

Art. 8 – Contenuto delle dichiarazioni. Superficie tassabile

Art. 9 – Contenuto delle dichiarazioni. Superficie non tassabile per produzione di rifiuti speciali

Art. 10 – Contenuto delle dichiarazioni. Occupanti delle utenze domestiche

Art. 11 – Contenuto delle dichiarazioni. Destinazioni d'uso delle utenze non domestiche

Art. 12 – Contenuto delle dichiarazioni. Agevolazioni e riduzioni

Art. 13 – Contenuto delle dichiarazioni. Mancato svolgimento del servizio

TITOLO 3 – TARIFFE

Art. 14 – Approvazione delle tariffe

Art. 15 – Determinazione delle entrate tariffarie complessive previste

Art. 16 – Determinazione delle tariffe

Art. 17 – Tariffa giornaliera

Art. 18 – Addizionali e contributi

Art. 19 – Contributo ministeriale per le istituzioni scolastiche statali

TITOLO 4 – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 – Riscossione ordinaria

Art. 21 – Attività di controllo delle dichiarazioni

Art. 22 – Accertamento e sanzioni

Art. 23 – Rimborsi e compensazioni

Art. 24 – Importi minimi

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Funzionario responsabile

Art. 26 – Norma di rinvio

Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), entrata di natura tributaria e non corrispettiva destinata a finanziare i costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il Regolamento si intende adottato in forza della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, istitutiva del Tributo, dal D.P.R. n. 158/1999, avente a oggetto la definizione delle relative tariffe secondo il metodo normalizzato, e dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

TITOLO 1 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Art. 2 – Presupposto di applicazione del Tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il Tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione.
3. A fronte della sussistenza del presupposto, la mancata concreta utilizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani non comporta l'esenzione o la riduzione del Tributo.
4. Lo smaltimento dei rifiuti speciali resta a carico dei relativi produttori.
La distinzione tra rifiuti urbani e speciali segue le definizioni indicate dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

Art. 3 – Soggetto passivo del Tributo

1. La TARI è dovuta dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo dei locali o aree scoperte, come definito dal precedente art. 2.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la variazione non deve essere comunicata e la TARI è esclusivamente dovuta dal proprietario o possessore a titolo di usufrutto, uso, abitazione o superficie. In caso di detenzione superiore a sei mesi, la variazione deve essere comunicata e la TARI è esclusivamente dovuta dal detentore per tutta la durata del rapporto.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tutti tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'importo del Tributo non può in nessun caso essere frazionato per quote tra gli eredi di uno stesso immobile.
4. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto sia per i locali e per le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi tutti gli altri obblighi o diritti relativi ai locali e le aree scoperte in uso esclusivo oggetto del rapporto tributario.

TITOLO 2 – DICHIARAZIONE

Art. 4 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi, come individuati dal precedente art. 3, devono dichiarare al Comune la sussistenza del presupposto di applicazione della TARI, con l'indicazione di ogni dato rilevante ai fini della quantificazione del Tributo, compilando nella sua interezza e sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto.

I soggetti passivi devono parimenti dichiarare al Comune ogni variazione di tali dati, nonché la cessazione del presupposto, compilando nella loro interezza e sottoscrivendo gli appositi moduli predisposti.

È fatto salvo quanto previsto per la variazione del numero dei componenti residenti al successivo art. 9 comma 5.

I dati acquisiti attraverso le dichiarazioni dei contribuenti sono trattati nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o dei detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata consegnando il modulo personalmente, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, ai recapiti indicati sul sito internet del Comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di realizzazione della circostanza da comunicare, e ha effetto anche per gli anni successivi.
La dichiarazione si intende presentata alla data del ricevimento.
4. La presentazione della dichiarazione di cessazione da parte del precedente possessore o detentore non esclude l'obbligo dichiarativo in capo al nuovo possessore o detentore.
5. La cessazione del presupposto per decesso del possessore o detentore non esclude l'obbligo dichiarativo in capo agli eredi che subentrano nel possesso o nella detenzione.

Art. 5 – Inadempimento dell'obbligo di dichiarazione

1. Qualora la dichiarazione di sussistenza del presupposto non venga presentata o venga presentata in ritardo, la TARI si considera comunque dovuta a partire dalla data effettiva di sussistenza del presupposto.
2. Qualora una dichiarazione di variazione comportante un aumento del Tributo non venga presentata o venga presentata in ritardo, la TARI si considera comunque dovuta nel nuovo importo a partire dalla data effettiva della variazione.

3. Qualora una dichiarazione di variazione comportante una riduzione del Tributo venga presentata in ritardo, la TARI si considera comunque dovuta nel nuovo importo a partire dalla data effettiva di variazione purché l'obbligato ne fornisca adeguata prova documentale.
In caso contrario, la TARI si considera dovuta nel nuovo importo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva di variazione.
4. Qualora la dichiarazione di cessazione del presupposto venga presentata in ritardo, la TARI si considera comunque non dovuta a partire dalla data effettiva di cessazione purché l'obbligato ne fornisca adeguata prova documentale, ovvero se il possessore o detentore subentrante ha adempiuto al proprio obbligo dichiarativo entro il termine.
In caso contrario, la TARI si considera non dovuta a partire dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva di cessazione.
5. È in ogni caso fatta salva l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione di sussistenza del presupposto, variazione o cessazione.

Art. 6 – Individuazione delle utenze domestiche e non domestiche

1. Ai sensi degli articoli successivi, si intendono utenze domestiche quelle relative a immobili adibiti ad abitazione.
Si intendono utenze non domestiche quelle relative a immobili adibiti allo svolgimento di un'attività economica o a ogni altro uso diverso da quello di abitazione.
2. I locali pertinenziali ad abitazione si considerano sempre parte integrante dell'utenza domestica, salvo che non siano utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica.
I locali non pertinenziali ad abitazione adibiti a utilizzo di deposito, autorimessa, cantina o simili si considerano utenze domestiche con un occupante, a condizione che siano posseduti o detenuti da una persona fisica, che non siano utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica e che il soggetto non sia titolare di altre utenze domestiche sul territorio comunale.
In difetto anche di una sola di tali condizioni, i locali si considerano utenze non domestiche.
Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli e gli altri locali non pertinenziali ad abitazione adibiti a utilizzo agricolo si considerano in ogni caso utenze non domestiche, anche qualora siano posseduti o detenuti da persone fisiche senza la qualifica di imprenditori agricoli.
3. In caso di locali interamente adibiti ad abitazione e in parte utilizzati anche per lo svolgimento di un'attività economica, devono essere presentate due dichiarazioni distinte per l'utenza domestica e per l'utenza non domestica. La porzione di superficie destinata anche a utenza non domestica deve essere esclusa dal calcolo dell'estensione della superficie tassabile dell'utenza domestica.

Art. 7 – Contenuto delle dichiarazioni

1. In caso di utenza domestica, la dichiarazione di sussistenza del presupposto disciplinata al precedente art. 4 deve tassativamente indicare i seguenti elementi:
 - a) Generalità, codice fiscale, residenza e recapiti del soggetto passivo;
 - b) Dati catastali e indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'eventuale interno dei singoli locali;
 - c) Destinazione d'uso ed estensione della superficie **tassabile** dei singoli locali, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o pari oppure inferiore al mezzo metro quadrato;
 - d) Estensione delle eventuali superfici **non tassabili** secondo i criteri previsti al successivo art. 8 comma 3, specificando a dimostrazione gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando la documentazione volta a consentire il riscontro di quanto indicato;
 - e) Numero degli occupanti dei locali, anche non residenti;
 - f) Sussistenza o venir meno dei presupposti per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni;
 - g) Data di inizio della validità di quanto dichiarato.
2. In caso di utenza non domestica, la dichiarazione di sussistenza del presupposto disciplinata al precedente art. 4 deve tassativamente indicare i seguenti elementi:
 - a) Generalità, codice fiscale, residenza e recapiti del soggetto denunciante;
 - b) Generalità, codice fiscale, residenza e recapiti delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c) Ditta, ragione sociale o denominazione della società, ente o associazione, scopo sociale o istituzionale, sede principale o legale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività e indirizzo PEC;
 - d) Dati catastali e indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'eventuale interno dei singoli locali;
 - e) Destinazione d'uso di ciascuna ripartizione interna dei singoli locali ed estensione della relativa superficie **tassabile**, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o pari oppure inferiore al mezzo metro quadrato;
 - f) Estensione delle eventuali superfici **non tassabili** secondo i criteri previsti al successivo art. 8 comma 3, specificando a dimostrazione gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando la documentazione volta a consentire il riscontro di quanto indicato;
 - g) Estensione dell'eventuale porzione di superficie calpestabile ma **non tassabile**, in quanto produttiva di **rifiuti speciali** in via continuativa e nettamente prevalente, come previsto dal successivo art. 9;
 - h) Sussistenza o venir meno dei presupposti per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni;
 - i) Data di inizio della validità di quanto dichiarato.

Art. 8 – Contenuto delle dichiarazioni. Superficie tassabile

1. È da intendersi **tassabile** la superficie **calpestabile** dei locali e delle aree scoperte di seguito individuati, purché **suscettibile di produrre rifiuti urbani**:

a) Tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, interamente o prevalentemente insistenti nel territorio del Comune a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistiche, catastali ed edilizie;

È in particolare da ritenersi tassabile la superficie calpestabile dei locali non a destinazione abitativa, sfitti o comunque non occupati, se idonei al potenziale utilizzo come deposito.

b) Tutte le aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti nel territorio del Comune.

2. La superficie calpestabile di un locale è calcolata al netto di muri perimetrali e interni, pilastri, scale e rientranze o sporgenze a esclusivi fini estetici.

La superficie calpestabile di un'area scoperta è calcolata sul perimetro interno, al netto di eventuali costruzioni in essa ricomprese.

Tali valori possono essere ricavati da planimetria catastale o altra analoga, come ad esempio quella sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, oppure da misurazione diretta.

Resta salva la presunzione applicabile in sede di controllo in base al successivo art. 19 comma 2.

3. Resta da intendersi **non tassabile** la superficie non calpestabile di locali e aree scoperte, nonché la superficie calpestabile ma non suscettibile di produrre rifiuti urbani. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Per le utenze domestiche

- Solai e sottotetti non collegati da ascensori, montacarichi o scale fisse né retraibili;
- Locali nei quali per loro conformazione o destinazione d'uso non sia prevista la presenza di persone. Ad esempio, centrali termiche e locali tecnici, quali cabine elettriche o vani ascensore;
- Superfici coperte di altezza inferiore ai 150 centimetri;
- Locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Locali oggettivamente inabitabili e di fatto non utilizzati. Ad esempio, i locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), ad esclusione dell'acqua condominiale.

- Per le utenze non domestiche

- Locali nei quali per loro conformazione o destinazione d'uso non sia prevista la presenza di persone. Ad esempio, silos, centrali termiche e locali tecnici, quali cabine elettriche o vani ascensore;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, nonché le serre a terra;

- Superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine. Restano tassabili le superfici destinate a usi diversi benché collegati, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti o spalti;
- Aree adibite in via esclusiva al transito e alla manovra dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- Locali esclusivamente destinati all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- Locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), ad esclusione dell'acqua condominiale, purché non risultino rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Con particolare riferimento agli impianti di carburanti, sono di regola considerati tassabili i locali nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, o in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per ciascuna colonnina di erogazione.

Sono in ogni caso considerate non tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

4. Sono da considerarsi non tassabili le aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassabili, come ad esempio parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree adibite a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
5. Sono da considerarsi non tassabili le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non detenute od occupate in via esclusiva.

Art. 9 – Contenuto delle dichiarazioni. Superficie non tassabile per produzione di rifiuti speciali

1. Sono da considerarsi **non tassabili** i locali o le aree scoperte nella parte in cui si formano in via continuativa e nettamente prevalente **rifiuti speciali**, secondo la definizione data dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii..
2. Nel caso di attività di produzione industriale, sono da considerarsi non tassabili tutti i locali relativi ai reparti di lavorazione e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nei reparti di lavorazione, compresi i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci destinate allo stesso processo produttivo.

Restano di regola tassabili tutti i locali diversi da quelli indicati, compresi i magazzini anche solo parzialmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci non destinate al processo produttivo svolto nei reparti di lavorazione, ad esempio perché destinate alla trasformazione in un diverso processo produttivo o alla commercializzazione.

3. Qualora la quantificazione della superficie interessata sia obiettivamente difficoltosa stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo dichiarativo, si applica alle seguenti tipologie di attività una riduzione forfettaria della superficie tassabile del 50%:
- Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;
 - Lavanderie a secco e tintorie non industriali;
 - Attività di carrozzerie, elettrauto, gommisti, autofficine;
 - Falegnamerie;
 - Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, laboratori per incisioni, vetrerie, carpenterie e analoghi;
 - Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie;
 - Laboratori di fotografici, eliografici e simili;
 - Produzione di allestimenti pubblicitari e insegne luminose;
 - Lavorazione di materie plastiche e vetroresine.
4. Alla dichiarazione deve essere allegata documentazione obiettivamente idonea a comprovare il trattamento dei rifiuti speciali a propria cura e in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, i contratti di smaltimento stipulati), pena il mancato riconoscimento dell'esclusione.
- Nel caso di attività di produzione industriale, deve essere anche allegata idonea documentazione volta a comprovare che i magazzini esclusi dalla superficie tassabile rispettano i requisiti indicati al comma 2.
- Su richiesta, ogni utenza interessata deve poter tempestivamente dimostrare l'effettivo avvenuto trattamento dei rifiuti speciali nel corso dell'anno precedente, a propria cura e in conformità alla normativa vigente, pena il mancato riconoscimento dell'esclusione per l'intero anno precedente.

Art. 10 – Contenuto delle dichiarazioni. Occupanti delle utenze domestiche

1. Si considerano occupanti di un'utenza domestica:
 - I soggetti anagraficamente residenti, anche se non dimoranti;
 - I soggetti dimoranti per oltre sei mesi, anche se non anagraficamente residenti.
2. Se l'utenza domestica è posseduta o detenuta da più nuclei familiari, si include nel conteggio unitario il numero totale degli occupanti.
3. Sono esclusi dal conteggio degli occupanti di un'utenza domestica:
 - I soggetti dimoranti in casa di riposo, comunità di recupero, residenze sanitarie assistite, su presentazione di apposita certificazione redatta dalla struttura ospitante;
 - I soggetti che svolgono attività di studio o lavoro al di fuori della provincia di Udine per un periodo superiore a sei mesi, su presentazione di copia del contratto di locazione o altra prova documentale equivalente;
 - I soggetti ospitati presso istituti penitenziari, su presentazione di idonea prova documentale.
4. Qualora l'utenza domestica resti inoccupata per oltre sei mesi (cosiddetta "utenza tenuta a disposizione"), e fatta salva la persistenza dei requisiti di tassabilità previsti al precedente art. 7, deve essere attribuito un numero di occupanti pari a uno.

5. Sono escluse dall'obbligo di dichiarazione le variazioni del numero dei componenti residenti. Tali variazioni vengono comunicate internamente dall'Ufficio anagrafico comunale.

Art. 11 – Contenuto delle dichiarazioni. Destinazioni d'uso delle utenze non domestiche

1. In caso di utenza non domestica, le destinazioni d'uso indicate devono riferirsi alle effettive attività svolte nelle diverse ripartizioni interne dei singoli locali, anche se non corrispondenti al codice ATECO della ditta, e devono tassativamente corrispondere alle categorie tariffarie previste dal D.P.R. n. 158/1999 e riportate in allegato al modulo per la dichiarazione.
2. Qualora la superficie tassabile di una singola ripartizione interna sia inferiore ai 50 mq, deve essere attribuita la destinazione d'uso relativa all'attività prevalente.
3. Qualora non sia concretamente possibile associare in maniera univoca le distinte porzioni di superficie tassabile alle singole attività svolte all'interno di uno stesso locale, deve essere attribuita all'intero locale la destinazione d'uso relativa all'attività prevalente.
4. Le attività non incluse esplicitamente nelle categorie tariffarie previste devono essere ricondotte alla categoria tariffaria più simile per produzione potenziale di rifiuti.

Art. 12 – Contenuto delle dichiarazioni. Agevolazioni e riduzioni

1. Alle agevolazioni e riduzioni si applica la disciplina dell'obbligo dichiarativo di variazioni che comportano una riduzione del Tributo.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti nei commi seguenti per le riduzioni per fuoriuscita dal servizio pubblico e per avvio a recupero parziale, nonché l'applicazione d'ufficio dell'agevolazione per le categorie non domestiche 22, 23 e 27.
2. Le agevolazioni per le utenze domestiche previste per compostaggio domestico e per i soggetti pensionati residenti all'estero sono cumulabili tra loro.
L'agevolazione per le utenze non domestiche prevista per i centri storici può essere cumulata con le riduzioni previste per fuoriuscita dal servizio pubblico e per avvio a recupero parziale dei rifiuti.
L'agevolazione per le categorie di utenze non domestiche 22, 23 e 27 non può essere cumulata con nessuna di tali agevolazioni e riduzioni.
3. **Compostaggio domestico.** La sola quota variabile del Tributo dovuto è ridotta del 30% nel caso di utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, come definito all'art. 183 c. 1 l. qq-ter del D.Lgs. 152/2006, purché non venga ritirato o sia stato riconsegnato il contenitore per la raccolta dei rifiuti organici. Il servizio del verde resta consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi o tipologie di essenze non facilmente compostabili).

Attraverso la presentazione della dichiarazione per la riduzione per compostaggio domestico, il Comune viene autorizzato a procedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica del compostaggio.

La riduzione viene applicata anche alle utenze tenute a disposizione, come definite dal precedente art. 9 comma 4.

4. **Pensionati residenti all'estero.** Il Tributo è dovuto con una riduzione di 2/3 nel caso di utenze domestiche non locate o date in comodato d'uso e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da un soggetto residente all'estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La riduzione è applicabile a una sola utenza sul territorio statale.
5. **Fuoriuscita dal servizio pubblico.** La sola quota variabile del Tributo dovuto è esclusa nel caso di utenze non domestiche che stabilmente provvedono interamente all'avvio a recupero in proprio dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati, previa restituzione tempestiva di tutte le attrezzature pubbliche in uso (cosiddetta "fuoriuscita dal servizio pubblico").

Per avvio a recupero sono intese le operazioni definite dall'art. 183 c.1 lett. t del D.Lgs. 152/2006, e dunque tutte le procedure indicate nell'allegato C dello suddetto decreto.

La dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico ha un riferimento almeno biennale, deve essere tassativamente presentata entro il 30 giugno e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In essa devono essere indicati, per ciascuna tipologia di rifiuto interessata, codice EER, quantitativo che verrà avviato a recupero e soggetto abilitato che si occuperà delle relative operazioni. Deve inoltre essere necessariamente allegata copia degli accordi contrattuali stipulati con i soggetti abilitati che si occuperanno delle operazioni di recupero, di durata almeno annuale, insieme alle attestazioni da parte degli stessi delle modalità di recupero che verranno svolte sui rifiuti ad essi conferiti.

Entro il mese di gennaio degli anni di riferimento successivi al primo, devono inoltre essere necessariamente presentati un'attestazione rilasciata dai soggetti abilitati che hanno effettuato l'attività di recupero, la quale indichi i quantitativi di rifiuti urbani effettivamente e oggettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, i dati dell'utenza che li ha prodotti e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, nonché i formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti urbani effettivamente e oggettivamente avviati a recupero nell'anno precedente.

In caso di dichiarazioni mendaci, mancato recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, mancata riconsegna tempestiva delle attrezzature pubbliche in uso, omessa presentazione tempestiva della rendicontazione periodica dell'attività di recupero o altri comportamenti non corretti, anche a fronte dei controlli previsti dal successivo art. 21, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

La dichiarazione di rientro anticipato nel servizio pubblico deve essere tassativamente presentata negli stessi termini sopra previsti. Il Comune ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro in termini di modalità, tempi di svolgimento e costi.

6. **Avvio a recupero parziale.** La sola quota variabile del Tributo dovuto è ridotta nel caso di utenze non domestiche che nel corso dell'anno provvedono in parte all'avvio a recupero in proprio dei rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati.
- Per avvio a recupero sono intese le operazioni definite dall'art. 183 c.1 lett. t del D.Lgs. 152/2006, e dunque tutte le procedure indicate nell'allegato C dello medesimo decreto.
- La riduzione riconosciuta è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani effettivamente e oggettivamente avviati a recupero durante l'anno, in rapporto ed entro i limiti della produzione totale di rifiuti urbani, stimata applicando alla superficie di produzione dei rifiuti avviati a recupero il coefficiente K_d , di cui al D.P.R. n. 158/1999.
- La dichiarazione di riduzione per avvio a recupero deve essere tassativamente presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando necessariamente un'attestazione rilasciata dai soggetti abilitati che hanno effettuato l'attività di recupero, la quale indichi i quantitativi di rifiuti urbani effettivamente e oggettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, i dati dell'utenza che li ha prodotti e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, nonché i formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti urbani effettivamente e oggettivamente avviati a recupero nell'anno precedente.
7. **Centri storici.** Alle utenze non domestiche con sede operativa sita all'interno dei centri storici del Comune (zona omogenea A), viene riconosciuta previa richiesta una riduzione della sola quota variabile del Tributo dovuto pari al 40%. La copertura di tale riduzione deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
8. **Categorie non domestiche 22, 23 e 27.** Alle utenze non domestiche, se rientranti nelle categorie tariffarie 22, 23 o 27 previste dal D.P.R. n. 158/1999, viene riconosciuta d'ufficio una riduzione della sola quota variabile del Tributo dovuto pari al 40%. La copertura di tale riduzione deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
9. **Altre agevolazioni.** Con specifiche deliberazioni consiliari, il Comune si riserva la facoltà di introdurre e disciplinare, anche con riguardo al regime di cumulabilità con le altre agevolazioni e riduzioni:
- Agevolazioni e riduzioni a favore di titolari di utenze domestiche in condizioni di difficoltà socio-economica, ulteriori rispetto al bonus rifiuti stabilito dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 sulla base delle modalità stabilite con D.P.C.M. e conseguente provvedimento ARERA.
 - Agevolazioni e riduzioni a favore di titolari di utenze non domestiche, in situazioni di grave crisi economica generale determinate da eventi eccezionali (emergenze sanitarie, calamità naturali e simili), al fine di sostenere le attività maggiormente penalizzate o che erogano servizi a favore della collettività.

Art. 13 – Contenuto delle dichiarazioni. Mancato svolgimento del servizio

1. **Mancato svolgimento del servizio.** In caso di mancato svolgimento del servizio o di sua effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il Tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti con una riduzione dell'80% sulle quote fissa e variabile.

2. Anche alla precedente riduzione si applica la disciplina dell'obbligo dichiarativo di variazioni che comportano una riduzione del Tributo.

Tale riduzione è cumulabile con quelle previste all'articolo precedente.

TITOLO 3 – TARIFFE

Art. 14 – Approvazione delle tariffe

1. Il Tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate a ciascun anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Di regola, l'importo annualmente dovuto viene diviso in almeno due rate.

2. La quantificazione, la divisione in rate e la scadenza di pagamento delle tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge. Nel caso in cui la delibera non venga approvata entro il termine, vengono applicate le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, le tariffe possono eccezionalmente essere modificate anche oltre tale termine, purché entro quello stabilito dall'art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Art. 15 – Determinazione delle entrate tariffarie complessive previste

1. Le tariffe sono fissate in modo da garantire la copertura integrale dei costi dell'intero servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi quelli relativi agli investimenti e allo smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, tenendo conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio, degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.

Sono esclusi i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali, di cui si occupano a proprie spese i relativi produttori, nonché i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

2. I costi del servizio di cui al comma precedente vengono definiti annualmente in un piano economico finanziario (PEF), che deve essere redatto nel rispetto delle deliberazioni ARERA adottate in materia, sottoposto a validazione secondo l'iter ivi indicato e tempestivamente trasmesso al Comune.
3. Al fine di determinare le tariffe, dal totale dei costi definiti nel piano economico finanziario devono essere sottratte le seguenti entrate:

- Il contributo ministeriale per le istituzioni scolastiche statali, previsto dall'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
 - Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - Le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - Le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
4. Gli aumenti tariffari devono mantenersi entro i limiti previsti da ARERA.

Art. 16 – Determinazione delle tariffe

1. Ciascuna tariffa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, rispettivamente volte a coprire le diverse voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999 e così calcolate:
 - Per le **utenze domestiche**, la **quota fissa** viene determinata applicando alla superficie tassabile un coefficiente K_a , parametrato in base al numero degli occupanti e puntualmente previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
 - Per le **utenze domestiche**, la **quota variabile** viene determinata a partire da quantitativo di rifiuti prodotti e costi di gestione complessivamente attribuiti alle utenze domestiche, applicando un coefficiente K_b , fissato dal Comune e parametrato al numero degli occupanti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 158/1999;
 - Per le **utenze non domestiche**, la **quota fissa** viene determinata applicando alla superficie tassabile un coefficiente K_c , fissato dal Comune e parametrato alla categoria tariffaria secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 158/1999;
 - Per le **utenze non domestiche**, la **quota variabile** viene determinata a partire da quantitativo di rifiuti prodotti e costi di gestione complessivamente attribuiti alle utenze non domestiche, nonché a partire dalla superficie tassabile, applicando un coefficiente K_d , fissato dal Comune e parametrato alla categoria tariffaria secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 158/1999.
2. La delibera di approvazione delle tariffe suddivide i costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e definisce la misura dei coefficienti K_b , K_c e K_d , specificando i criteri adottati.

Art. 17 – Tariffa giornaliera

1. In caso di occupazione o detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, il Tributo viene calcolato per ciascun giorno o frazione di giorno dell'occupazione o detenzione, nella misura di $1/365$ della tariffa ordinaria annuale maggiorata del 50%.
2. Sono escluse le occupazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Canone Unico Patrimoniale previsto dalla L. n. 160/2019.
3. Il pagamento deve avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.

4. Le disposizioni relative alla TARI ordinaria si applicano in quanto compatibili. L'obbligo dichiarativo viene assolto con il pagamento del Tributo.

Art. 18 – Addizionali e contributi

1. Alla TARI ordinaria e giornaliera è applicata l'addizionale regionale TEFA (Tributo provinciale/regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale), prevista all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.
La TEFA viene versata contestualmente alla TARI nella misura stabilita dalla Regione, secondo le modalità previste dal Decreto MEF del 01.07.2020 e dal Decreto MEF del 21.10.2020.
2. Alla TARI ordinaria e giornaliera sono aggiunte le quote previste da ARERA, volte alla copertura perequativa di costi per la raccolta di rifiuti urbani non rientranti nel servizio ordinario sul territorio nazionale, o ad altre finalità di volta in volta stabilite.

Art. 19 – Contributo ministeriale per le istituzioni scolastiche statali

1. Il Ministero competente corrisponde un contributo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, secondo la specifica disciplina prevista dall'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008.

TITOLO 4 – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 – Riscossione ordinaria

1. La TARI viene versata direttamente al Comune nelle modalità previste dalla normativa in vigore al tempo dell'applicazione, secondo l'importo, divisione in rate e scadenze stabiliti nella delibera annuale di approvazione delle tariffe di cui al precedente articolo 14.
2. Sulla base delle dichiarazioni presentate e degli ulteriori accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 21, il Comune comunica annualmente al contribuente il calcolo degli importi dovuti, attraverso l'invio di un Avviso di pagamento in forma cartacea.
È fatta salva la facoltà del contribuente di richiederne l'invio in formato elettronico.
3. L'Avviso di pagamento contiene:
 - Gli importi dovuti a titolo di TARI, TEFA e componenti perequative;
 - Ubicazione, superficie tassabile, componenti, destinazioni d'uso degli immobili interessati;
 - Divisione in rate e scadenze per il pagamento;
 - Indicazioni per la richiesta di invio dell'Avviso di pagamento in formato elettronico;
 - Tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019.

Insieme all'Avviso vengono inoltre inviati i modelli di pagamento.

4. Le variazioni in corso d'anno vengono conteggiate a conguaglio nella rata di saldo, oppure nel Tributo dovuto per l'anno successivo.
5. In caso di mancato o parziale versamento tempestivo dell'importo dovuto, il Comune provvede alla notifica di un Sollecito di versamento con l'indicazione dell'ammanco, da versare in unica soluzione, e il termine di scadenza per il pagamento.

Art. 21 – Attività di controllo delle dichiarazioni

1. Al fine di verificare l'omessa presentazione di una dichiarazione o la correttezza dei dati contenuti in una dichiarazione presentata, il Comune ha la facoltà di:
 - Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - Utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici e soggetti gestori di servizi pubblici;
 - Utilizzare i dati presentati per altri fini, ovvero chiedere dati e notizie rilevanti ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici e soggetti gestori di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
 - Nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, accedere ai locali e alle aree assoggettabili al Tributo con un preavviso di 7 giorni, mediante il proprio personale dipendente debitamente autorizzato oppure stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici di comprovata affidabilità e competenza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 commi 179-182 della L. n. 296/2006.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento nell'effettuazione del controllo, il Comune procede all'accertamento mediante il ricorso alle presunzioni semplici previste all'art. 2729 del Codice Civile.
2. A fini di controllo generalizzato degli adempimenti dichiarativi, l'Ufficio Tributi riceve periodicamente dagli altri uffici comunali i dati relativi a:
 - Concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - Comunicazioni di fine lavori;
 - Provvedimenti di abitabilità e agibilità rilasciati per l'uso di locali e aree;
 - Provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali o commerciali fisse o itineranti;
 - Ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Salva prova contraria, in sede di controllo la superficie calpestabile di un immobile può essere considerata presuntivamente pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri previsti al D.P.R. n. 138/1998.
4. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Art. 22 – Accertamento e sanzioni

1. Nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il Comune provvede alla notifica di un Avviso di accertamento nei seguenti casi:
 - Mancato o parziale versamento a fronte del Sollecito di versamento, emesso a norma del precedente art. 20;
 - Mancata, incompleta o infedele dichiarazione risultante dalle verifiche condotte a norma del precedente art. 21.

L'Avviso di accertamento, motivato e sottoscritto dal funzionario responsabile, indica il Tributo ancora dovuto, gli interessi nella misura prevista dall'apposito Regolamento comunale, le sanzioni, le spese e gli oneri di riscossione.

Il versamento dell'importo dovuto avviene mediante modello F24 o nelle altre modalità previste dalla legge.

2. L'Avviso di accertamento per mancata, incompleta o infedele dichiarazione, divenuto definitivo perché non impugnato entro il termine o a seguito di sentenza passata in giudicato, tiene luogo della dichiarazione per le annualità successive.
3. Le sanzioni per mancato o parziale versamento vengono irrogate nelle misure stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e, dal 1° gennaio 2026 in poi, dall'art. 38 del D.Lgs. n. 87/2024.

Le sanzioni per mancata, incompleta o infedele dichiarazione, nonché per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario previsto all'art. 19 comma 1, vengono irrogate entro le misure stabilite dall'art. 1 c. 696 e seguenti della L. n. 147/2013, e sono ridotte di un terzo in caso di acquiescenza del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, con pagamento degli importi dovuti e della sanzione in misura ridotta.

L'applicazione della sanzione per mancata, incompleta o infedele dichiarazione assorbe ed esclude quella per mancato o parziale versamento.

Art. 23 – Rimborsi e compensazioni

1. Le richieste di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, o dalla data dell'accertamento definitivo del diritto alla ripetizione della somma.
2. L'importo dovuto a titolo di rimborso viene versato entro 180 giorni dalla data della richiesta.
3. Sull'importo dovuto a titolo di rimborso sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data del versamento indebito.

Art. 24 – Importi minimi

1. Il Tributo non è dovuto se l'importo annuale calcolato è inferiore a € 12,00, né tale importo può essere richiesto a rimborso o a compensazione.
2. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di Tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore a € 30,00. È fatto salvo il caso di ripetuti mancati versamenti, anche non consecutivi, per annualità non ancora prescritte.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1 c. 692 della L. n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni connessa attività organizzativa e gestionale, compresi il potere di sottoscrivere i relativi provvedimenti e la rappresentanza in giudizio per le relative controversie, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento si intendono applicabili con effetto dal 1° gennaio 2026.